

NORME STATUTARIE

DALLE STANZE DELLA CONTRADA, MARZO 2007

CAPITOLO PRIMO

“ Della Contrada “

Art. 1 LA NATURA GIURIDICA

La Contrada della Pantera è, per antico diritto, ENTE GIURIDICO TERRITORIALE con piena autonomia amministrativa e patrimoniale.

Come tale, insieme alle altre 16 consorelle, fa parte delle storiche Contrade di Siena che trovano il proprio riconoscimento anche nello Statuto del Comune di Siena (art. 6), ed ha, quale scopo primario, quello di partecipare alla corsa del Palio, di conservare e tramandare le antiche tradizioni senesi e contradaiole e di affermare e rafforzare i vincoli di solidarietà ed amicizia fra i contradaiole.

Art. 2 IL TERRITORIO

Il territorio della Contrada ha i confini stabiliti dal bando approvato dalla Serenissima Violante Beatrice di Baviera, Gran Principessa di Toscana e Governatrice della Città e Stato di Siena il 17 gennaio 1729 e dalla sua interpretazione:

“...dal Campanile de’ P.P. del Carmine prenda tutta la Piazza detta Pian de’ Mantellini, tutto Laterino, e strada di S. Ansano fino al Convento di S. Sebastiano esclusive, e per la Via Delle Due Porte arrivi alla imboccatura della Piazzetta Postierla, esclusa detta Piazza, e case all’intorno, ed abbracci la strada, che dalla Madonna Del Corvo va alla Chiesa di San Quirico.”

Salve le successive estensioni territoriali che dovessero intervenire, con il consenso della Contrada a seguito di deliberazioni della competente autorità amministrativa.

Art. 3 IL POPOLO

Appartengono al Popolo della Pantera e si identificano con il nome di **panterini** tutti i nati nel territorio della Contrada, coloro che ricevono il Battesimo Contradaiole e tutti coloro che per libera scelta non appartenendo a nessun’altra Contrada, dimostrando profondo attaccamento si adeguino alle sue istituzioni.

L’appartenenza alla Contrada viene comunque solennizzata con il Battesimo Contradaiole, impartito dal Priore con l’acqua della Fontanina

Art. 4 LE INSEGNE

Spiega bandiera con i colori **rosso e celeste**, in parti uguali, con **liste bianche**, recante lo stemma costituito da una **Pantera rampante**, con lettera **U fiorita all’avellana** (aggiunta araldica concessa con R.D. del 9.2.1889).

Art. 5 LA FESTA TITOLARE

Venera come Santo Patrono **San Giovanni Decollato** e celebra la Festa Titolare il 29 agosto o nella domenica infraottava. Nello stesso giorno la Comparsa effettuerà il Giro delle onoranze e sarà impartito il Battesimo Contradaio.

Art. 6 IL MOTTO

La Contrada riconosce come propri i motti:

“ LA PANTERA RUGGI’ ED IL POPOLO SI SCOSSE”

“ IL MIO SLANCIO OGNI OSTACOLO ABBATTE”

Art. 7 LE ALLEATE

La Pantera ha storici vincoli d’amicizia e riconosce come alleate le Contrade:

GIRAFFA (dal 1781), LEOCORNO (dal 1792), CIVETTA (dal 1797),
CHIOCCIOLA (dal 1813).

CAPITOLO SECONDO

“ Ordinamento della Contrada “

Art. 8 GLI ORGANI DELLA CONTRADA

Sono organi della Contrada:

- a) Il Collegio dei Maggiorenti;
- b) L'Assemblea Generale;
- c) Il Seggio.

Art. 9 IL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI

Fanno parte di diritto del Collegio dei maggiorenti coloro che hanno ricoperto le cariche di Priore o Capitano e tutti quei contradaioli che per particolari benemerienze siano chiamati a farne parte su proposta del Priore ed approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

Il Collegio è presieduto da colui che ha ricoperto la carica di Priore per il maggior numero di anni e gli spetta il titolo di **Onorando Rettore del Collegio dei Maggiorenti**.

Il Collegio dei Maggiorenti ha la funzione di tutela della Contrada che esplica attraverso i seguenti compiti istituzionali:

- a) proclamare, attraverso il Rettore od un maggiorente designato e previa verifica della legittimità della procedura, il risultato delle elezioni sulla base del verbale redatto dalla Commissione Elettorale e procedere all'insediamento del Seggio mediante convocazione di un'apposita Assemblea Generale;
- b) esprimere pareri o dare consigli su questioni di particolare rilevanza per la vita della Contrada, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando il Priore od il Seggio ritengano di consultarlo;
- c) dirimere eventuali controversie tra gli organi della Contrada;
- d) assicurare la continuità dell'attività della Contrada in caso di vacanza del Seggio.

I componenti del Collegio dei Maggiorenti sono nominati a vita, partecipano alle riunioni di Seggio con diritto di voto. Nel caso che vengano eletti nel Seggio, lasciano il loro posto in seno al Collegio per riprenderlo alla scadenza del mandato.

Art. 10 L'ASSEMBLEA GENERALE

Il supremo organo della Contrada è l'Assemblea Generale che è composta da tutti i contradaiooli che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Hanno diritto al voto tutti i presenti all'Assemblea purché in regola con il pagamento del Protettorato relativo all'anno precedente.

Compiti istituzionali dell'Assemblea Generale sono:

a) deliberare sui programmi e sulle proposte presentate dal Seggio;

b) Nominare la Commissione Elettorale, le due commissioni per i festeggiamenti di cui all'art. 27 e tutte le eventuali commissioni straordinarie non previste dallo Statuto definendone i componenti, i compiti e la durata;

c) approvare il Rendiconto annuale;

L'Assemblea Generale viene convocata dal Priore a mezzo avviso scritto esposto nel territorio della Contrada almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata; della convocazione se ne deve dare notizia anche a mezzo della stampa cittadina; l'avviso deve contenere: la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta. Nel giorno fissato per l'Assemblea Generale, a cura dell'Economo, dovrà essere esposta la bandiera della Contrada presso la Sede ed all'inizio di Via Stalloreggi.

L'Assemblea Generale viene convocata di regola:

d) entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto relativo all'anno precedente;

e) entro 20 (venti) giorni dalla corsa del Palio per la relazione del Capitano;

f) entro il mese di settembre dell'anno di scadenza delle cariche direttive per la nomina della Commissione Elettorale.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Priore o dal Vicario Generale.

All'inizio della riunione dovrà essere data lettura del verbale dell'Assemblea precedente da sottoporre all'approvazione.

Le sedute dell'Assemblea Generale sono valide:

i) in prima convocazione, quando sia presente un numero di contradaiooli superiore di almeno una unità dei componenti il Seggio e comunque non inferiori a 60 (sessanta)

l) in seconda convocazione quando siano presenti almeno 50 (cinquanta) contradaiooli

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice ad eccezione dei seguenti casi in cui è necessaria la maggioranza dei due terzi:

m) per apportare variazioni allo Statuto;

n) per prendere provvedimenti nei confronti di contradaiooli che si siano resi colpevoli di comportamento dannoso per la Contrada.

Le deliberazioni all'Ordine del giorno possono essere prese per alzata di mano, per appello nominale ed a scrutinio segreto, a seconda della decisione della maggioranza dei presenti se non esplicitamente previsto dal presente Statuto.

I partecipanti all'Assemblea che con il loro comportamento ne impediscano il normale svolgimento, potranno essere immediatamente allontanati.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Priore quando ne facciano domanda scritta almeno 50 (cinquanta) contradaioli oltre che, anche in via d'urgenza ove necessario, su richiesta del Capitano; nel caso di convocazione in via d'urgenza, l'esposizione dell'avviso scritto di cui al 3° comma potrà compiersi anche senza il rispetto del termine di almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 11 IL SEGGIO

Il Seggio è costituito da:

A – SEGGIO DIRETTIVO:

- 1) Priore;
- 2) Vicario Generale;
- 3) Pro-Vicario addetto alle finanze;
- 4) Pro-Vicario addetto al Protettorato;
- 5) Pro-Vicario addetto all'organizzazione;
- 6) Pro-Vicario addetto alle pubbliche relazioni;
- 7) Cancelliere;
- 8) Vice-Cancelliere;
- 9) Economo;
- 10) Vice-Economi (minimo due);
- 11) Addetto al culto (uno o due);
- 12) Camarlengo
- 13) Vice-Camarlengo;
- 14) Maestro dei novizi (uno o più);
- 15) Addetti ai Protettori ed al Rione;
- 16) Addetti ai Beni Immobili (uno o due);
- 17) Archivista (uno o due);
- 18) Revisori dei conti (tre);
- 19) Responsabili dei festeggiamenti (due);
- 20) Conservatori delle Leggi (due o tre);
- 21) Il Capitano.

B) – CONSIGLIERI DI SEGGIO.

Fanno inoltre parte di diritto del Seggio:

- 22) I Mangini;
- 23) Il presidente del Gruppo Donne;
- 24) Il Responsabile del Gruppo Piccoli Panterini;
- 25) Il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue "Giuseppe Fanetti" ;

- 26) I Rappresentanti della Contrada presso il Comitato Amici del Palio;
- 27) Il Presidente della Società Due Porte.

Possono essere chiamati a far parte del Seggio tutti i contradaioi che abbiano compiuto il 18° anno di età e restano in carica per due anni solari.

Compiti istituzionali del Seggio sono:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- b) impartire le direttive generali sull'organizzazione ed amministrazione della Contrada
- c) nominare il Responsabile del Gruppo Piccoli Panterini;
- d) nominare il Correttore;
- e) fissare le quote annue minime di protettorato;
- f) disciplinare l'eventuale uso da parte di terzi dei locali della Contrada.

Il Seggio in seduta plenaria dovrà essere convocato dal Priore almeno quattro volte all'anno in via ordinaria, mentre in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti od il Capitano.

Il Seggio in seduta plenaria deve essere convocato a mezzo comunicazione scritta, salvo convocazione straordinaria

I componenti del Seggio che vengono meno alle disposizioni di cui all'art. 36 o ad altri impegni eventualmente assunti possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea Generale.

Qualora, nel corso del biennio, uno o più membri del Seggio rassegnino le dimissioni o vengano a mancare per qualsiasi motivo l'Assemblea Generale provvederà a sostituirli su proposta del Priore.

Il Seggio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, è presieduto dal Priore (in sua assenza dal Vicario Generale) e la convocazione mensile cade in data fissa.

CAPITOLO TERZO

“ Le cariche direttive”

Art. 12 IL PRIORE.

E' il Capo della Contrada ed il suo legale rappresentante e gli è conferito il titolo di Onorando.

- Convoca e presiede l'Assemblea Generale e le Adunanze di Seggio attuandone le disposizioni;
- Ha la competenza per la gestione e l'amministrazione della Contrada;
- Comunica al Capitano la somma a disposizione per le spese relative alla corsa del Palio;
- Firma la corrispondenza ed ogni atto riguardante la Contrada;
- Propone alla ratifica dell'Assemblea Generale, sentito il Seggio: i sostituti di quei membri del Seggio che si fossero dimessi, nonché l'ingresso nel Collegio dei Maggioranti di quei contradaiooli che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito della Contrada o della città;
- Impartisce il Battesimo Contradaioolo nel giorno della Festa Titolare;
- Partecipa alle riunioni del Magistrato delle Contrade;
- Presenzia alle cerimonie religiose, civili ed alle onoranze alle Contrade alleate;
- Ha la facoltà di delegare parte delle sue funzioni al Vicario Generale.

Art. 13 II VICARIO GENERALE.

E' Il diretto collaboratore del Priore e svolge tutte le funzioni che dallo stesso gli vengono delegate; lo sostituisce in ogni sua funzione ed attribuzione in caso di assenza od impedimento temporaneo.

Art. 14 I PRO-VICARI

I Pro-Vicari hanno le seguenti funzioni:

- a) Pro-Vicario addetto alle finanze: cura particolarmente il settore amministrativo, finanziario, economico e patrimoniale della Contrada;
- b) Pro-Vicario addetto al Protettorato: provvede alla compilazione delle tessere ed al-

la riscossione delle quote di protettorato stabilite. Cura l'acquisizione di nuovi Protettori sia nel territorio urbano che extra-moenia e prende nota delle variazioni anagrafiche.

Coordina l'attività degli addetti ai Protettori;

c) Pro-Vicario addetto all'organizzazione: coordina ed organizza le attività della Contrada in collaborazione con gli organismi interni alla Contrada e partecipa alle loro rispettive riunioni;

d) Pro-Vicario addetto alle pubbliche relazioni: cura i rapporti con le altre Contrade, con gli Enti cittadini e con la stampa.

Art. 15 II CANCELLIERE.

E' responsabile della Segreteria della Contrada; aggiorna e cura il sito "internet" della Contrada; provvede al ritiro ed all'evasione della corrispondenza secondo le direttive del Priore.

Dirama le convocazioni delle adunanze di tutti gli organi collegiali della Contrada, redige i verbali di tali adunanze, ne fa lettura nella seduta immediatamente successiva e li firma, unitamente al Priore, una volta approvati.

Art. 16 II VICE-CANCELLIERE.

Coadiuvava il Cancelliere e lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza od impedimento temporaneo.

Art. 17 IL CAMARLENGO.

E' il custode ed il diretto responsabile della Cassa della Contrada.

Esegue tutti i pagamenti delle spese regolarmente documentate ed autorizzate dagli organi competenti.

Tiene il libro della Cassa costantemente aggiornato, conserva la relativa documentazione.

Ha potere di firma congiuntamente al Priore sui conti bancari.

Collabora con il Vice-Camarlengo per la redazione del Rendiconto annuale.

Consegna un fondo cassa all'Economo per le spese minute di cui riceve giustificazione mediante nota spese vistata dal Priore o dal Vicario.

Art. 18 II VICE-CAMARLENGO.

Coadiuvava il Camarlengo in ogni sua funzione e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo.

E' responsabile della conservazione dei giustificativi di entrata e di uscita che dovranno essere mantenuti fino alla approvazione del rendiconto annuale da parte dell'Assemblea Generale.

Redige il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il 30 marzo di ogni anno.

Art. 19 L'ECONOMO.

E' in consegnatario di tutto il materiale mobile della Contrada e ne ha la diretta responsabilità.

Controlla ed aggiorna l'inventario dei beni mobili in collaborazione con il Pro-Vicario addetto all'organizzazione.

Ha in consegna tutte le chiavi degli immobili della Contrada e della Chiesa.

Provvede alla vestizione della Comparsa in occasione del Palio e dei figuranti in occasione della Festa Titolare e di ogni altra manifestazione.

Con la collaborazione del Maestro dei Novizi propone al Capitano, per la ratifica, i nomi di coloro che faranno parte della Comparsa del Corteo Storico.

Provvede all'esposizione ed all'invio delle bandiere e dei braccialetti nelle circostanze tradizionali.

Art. 20 II VICE-ECONOMO.

Coadiuvava l'Economo in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo.

Art. 21 L'ARCHIVISTA.

Cura la tenuta dell'Archivio della Contrada e promuove iniziative per arricchirne il patrimonio storico e storiografico in collaborazione con il Pro-Vicario addetto all'organizzazione.

Permette la consultazione dei documenti d'archivio solo a chi sia munito di autorizzazione scritta del Priore.

E' fatto divieto assoluto di far uscire dall'archivio, anche temporaneamente, qualsiasi documento originale.

Cura personalmente il rilascio di copie di documenti, se autorizzato.

Art. 22 L'ADDETTO AI BENI IMMOBILI.

Cura la conservazione e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà od in uso alla Contrada.

Art. 23 I MAESTRI DEI NOVIZI.

Provvedono alla organizzazione dei corsi per l'insegnamento del corretto uso della bandiera e del tamburo, collaborano alla scelta degli elementi più idonei ad essere inclusi nella Comparsa per il Corteo Storico e per l'annuale Giro delle Onoranze.

Mantengono i rapporti con le altre Contrade nell'ambito di tutte quelle attività che richiedono la partecipazione dei giovani in collaborazione con il Responsabile del Gruppo Piccoli Panterini.

Art. 23 bis IL CORRETTORE

Nominato dal Seggio, che lo sceglie tra i ministri del culto della Chiesa Cattolica, il Correttore cura, officia e presiede tutte le celebrazioni liturgiche proprie della vita della Contrada.

In considerazione del valore del tradizionale significato religioso del Palio di Siena, il Correttore ha il compito di preservare vive nei contradaiooli la memoria e la pratica delle peculiari manifestazioni della religiosità senese e contradaiola, in modo da trasmetterle intatte alle future generazioni.

Il Correttore ha la facoltà di partecipare in via consultiva alle riunioni del Seggio qualora lo ritenga opportuno per ragioni attinenti al suo Ufficio, nonché in ogni caso in cui la sua presenza sia espressamente richiesta.

Art. 24 L'ADDETTO AL CULTO.

Ha la responsabilità della Chiesa e ne cura la conservazione.
Coadiuvata l'Economo nella cura degli arredi e paramenti sacri.
Provvede all'organizzazione delle funzioni religiose della Contrada.

Art. 25 I REVISORI DEI CONTI.

Sono in numero di tre e provvedono alla verifica ed al controllo dei giustificativi di entrata e di uscita della Contrada. Il più anziano d'età assume la carica di Presidente. Si riuniscono ordinariamente ogni trimestre per la verifica dei documenti contabili. Presentano apposita relazione sul Rendiconto annuale all'Assemblea Generale.

Art. 26 ADDETTI AI PROTETTORI ED AL RIONE.

Coordinati dal Pro-Vicario addetto al Protettorato provvedono all'aggiornamento dell'anagrafe contradaiola mettendo in atto tutte le iniziative necessarie a stabilire un contatto più diretto con i Protettori.

Porgono attenzione a tutti gli accadimenti che si verificano nel rione, ne tengono costantemente informato il Priore od il Vicario Generale e propongono iniziative a favore del Rione e dei suoi abitanti.

Art. 27 RESPONSABILI DEI FESTEGGIAMENTI.

In numero di due, provvedono ad organizzare la Festa Titolare, la Cena della prova Generale, il Banchetto Annuale e tutte le feste occasionali della Contrada.

Per assolvere al compito loro assegnato mantengono stretti contatti di collaborazione con la Società, il Gruppo Donne e l'Economo di Contrada, con il coordinamento del pro-Vicario addetto all'organizzazione.

Presiedono e coordinano due commissioni i cui componenti sono nominati in Assemblea Generale, una addetta alla Festa Titolare ed al Banchetto Annuale, l'altra alla Cena della prova Generale.

Art. 28 I CONSERVATORI DELLA LEGGE.

Vigilano sul rispetto delle norme statutarie, dirimono le eventuali controversie nascenti nell'interpretazione delle stesse.

Propongono le necessarie variazioni e aggiornamenti su richiesta scritta di almeno 20 (venti) contradaioli.

Art. 29 I CONSIGLIERI DI SEGGIO.

Di numero variabile, ma non inferiore a 20 (venti), sono scelti fra i contradaioli che si impegnino a collaborare strettamente con tutti gli organismi della Contrada.

CAPITOLO QUARTO

“ Il Capitano – I Mangini – Il Barbaresco ed il Vice-Barbaresco”

Art. 30 II CAPITANO

E' la guida suprema della Contrada per tutte le operazioni inerenti il Palio e per queste è il solo responsabile di fronte ai Contradaioi, alle Autorità ed ai terzi.

Gli impegni che assume divengono impegni della Contrada salvo la limitazione di cui alla lettera g).

La sua elezione deve avvenire entro il mese di dicembre dell'anno di scadenza del mandato e resta in carica per i due anni solari successivi.

La sua nomina avverrà mediante votazioni indette dalla Commissione Elettorale con le modalità previste dall'art. 34, così come la nomina della suddetta commissione avverrà con le modalità previste dall'art. 33.

Con la sua elezione e fino al termine del suo mandato, decade da qualsiasi altra carica contradaiola che ricopra in quel momento.

Il Capitano svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) nomina i Mangini ed un Auditore che presenta all'Assemblea entro il mese di gennaio;
- b) nomina il Barbaresco ed il Vice-Barbaresco;
- c) partecipa all'estrazione a sorte delle Contrade ed alla tratta dei cavalli;
- d) sceglie il fantino;
- e) può avvalersi per le operazioni inerenti al Palio della collaborazione di altre persone, contradaiole e non, a sua discrezione;
- f) potrà disporre di un Fondo Palio a propria discrezione per tutto l'arco dell'anno;
- g) impegna finanziariamente la Contrada fino alla concorrenza della somma comunicagli dal Priore;
- h) concorda con il Priore le disposizioni da impartire agli alfieri per lo spiegamento delle bandiere in occasione della Vittoria delle altre Contrade.

E' fatto obbligo al Capitano di presentare all'Assemblea Generale il resoconto della corsa entro i venti giorni successivi alla sua effettuazione quantificando l'impegno economico sostenuto dalla Contrada. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui, pur non partecipando la Contrada alla corsa, si renda comunque necessario un impegno economico.

Può chiedere la convocazione del Seggio o dell'Assemblea Generale.

In caso di assenza o d'impedimento temporaneo è sostituito a tutti gli effetti dal Priore o dal Mangino da lui designato.

Art. 31 I MANGINI.

In numero di due, coadiuvano il Capitano e ne seguono direttive ed istruzioni per tutte quante le operazioni inerenti al Palio.

Sono nominati dal Capitano nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30 lettera a) del presente Statuto, rimangono in carica per la durata del mandato del Capitano ed eventuali sostituzioni debbono essere immediatamente comunicate all'Assemblea Generale.

Il Capitano nomina altresì un Auditore.

Art. 32 II BARBARESCO ED IL VICE-BARBARESCO.

Sono nominati direttamente dal Capitano ed hanno la custodia del cavallo.

Restano in carica un anno e possono essere confermati o sostituiti ad insindacabile giudizio del Capitano.

Il Vice-Barbaresco coadiuva il Barbaresco in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo.

CAPITOLO QUINTO

“ Le Elezioni “

Art. 33 LE COMMISSIONI ELETTORALI

Sono previste due Commissioni Elettorali, una per l'elezione del Capitano ed una per l'Elezione del Seggio.

Le Commissioni Elettorali sono composte da cinque contradaioli che abbiano compiuto il 18° anno di età purché in regola con il pagamento del protettorato relativo ai due anni precedenti a quello in corso e sono nominate dall'Assemblea Generale come da art. 10 lettera g) del presente Statuto.

Le dimissioni od il sopravvenuto impedimento di uno o più componenti la Commissione non determina la decadenza della medesima purché rimanga in carica la maggioranza dei detti componenti.

Si procede alla nomina dei cinque membri, da parte dell'Assemblea Generale, secondo le seguenti modalità:

Prima d'iniziare le operazioni di voto il Priore chiede se fra i presenti vi siano contradaioli disponibili ad accettare la candidatura:

Ove solo cinque contradaioli si dichiarino disponibili si procederà alla votazione per la loro nomina per alzata di mano.

Ove il numero dei contradaioli disponibili sia superiore a cinque ma inferiore o pari a dieci si procede alla votazione per scrutinio segreto con un unico turno di votazione. Ogni elettore può esprimere un massimo di quattro preferenze e risulteranno eletti i 5 (cinque) candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Ove, invece, il numero dei contradaioli disponibili sia superiore a dieci si procede a scrutinio segreto con due votazioni successive e con le seguenti modalità:

- nella prima possono essere indicati un massimo di quattro nominativi ed i sette contradaioli che abbiano ottenuto il maggior numero di voti divengono candidati;

- nella seconda votazione si procede come per la prima e risulteranno eletti i cinque candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Qualora, invece, non sia possibile raggiungere il numero minimo di cinque candidati necessario per la composizione di ciascuna Commissione Elettorale sarà indetta una nuova Assemblea per la nomina della Commissione, da tenersi entro i quindici giorni successivi.

Qualora anche questa Assemblea non riesca a nominare la Commissione, il Collegio dei Maggiorenti dovrà sostituirsi alla Commissione Elettorale medesima per l'espletamento dei compiti di cui appresso:

a) compilare la lista dei candidati che dovrà essere esposta nei locali della Società “Due Porte” almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni;

b) predisporre le schede di votazione come da art. 34;

c) fissare la data delle votazioni ed inviare comunicazione personale a tutti i contradaioi con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata.

Deve inoltre darne notizia a mezzo della stampa e mediante affissione presso la Sede della Contrada e nelle bacheche poste nel rione;

d) sovrintendere a tutte le operazioni di voto, alle quali devono essere costantemente presenti non meno di tre membri.

La Commissione al momento dell’insediamento nel luogo stabilito per le votazioni provvede alla preparazione dell’urna e di tutto quanto necessita per il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Si avvale della collaborazione dei Pro-Vicari addetti ai Protettori ed alle Finanze che controlleranno la posizione dei singoli elettori.

Concluse le operazioni di voto la Commissione effettua lo spoglio delle schede, al quale i contradaioi possono presenziare; compila i verbali delle operazioni di voto e rimette gli atti della votazione al Rettore del Collegio dei Maggiorenti per la proclamazione dei risultati ai sensi dell’art. 9 lett. a).

Le schede elettorali dovranno essere distrutte solo dopo l’insediamento del nuovo Seggio.

Art. 34 LE ELEZIONI

Le elezioni del Seggio e del Capitano saranno tenute ogni due anni entro il mese di dicembre dell’anno di scadenza del rispettivo mandato.

Hanno diritto di voto tutti i contradaioi che abbiano compiuto il 16° anno di età purchè in regola con il pagamento del Protettorato relativo agli ultimi due anni.

La data delle Elezioni è fissata dalla Commissione nel termine previsto dal presente articolo.

Qualora la Commissione non sia in grado di indire votazioni entro il termine previsto decade dal mandato, salvo eventuale proroga concessa dall’Assemblea Generale.

Nel primo caso il Priore convoca tempestivamente l’Assemblea medesima per la nomina di una nuova Commissione Elettorale.

Le schede elettorali debbono riportare il nominativo del candidato con l’indicazione della carica proposta ed uno spazio bianco per una eventuale sostituzione.

Le schede di votazione dovranno essere preventivamente timbrate e siglate da almeno due membri della Commissione Elettorale.

L’avvenuta votazione viene comprovata dall’apposizione della firma del votante nell’apposito elenco che la Commissione allega al verbale.

Se all’ora di chiusura del Seggio Elettorale non avessero votato almeno 100 (cento) contradaioi, la votazione non sarà ritenuta valida.

Sarà parimenti ritenuta non valida la votazione in cui il numero delle schede nulle sia pari o superiore alla metà dei votanti.

E' facoltà dell'elettore depennare il nome dei candidati e di sostituirli o meno con altri nominativi.

Saranno annullate a giudizio della Commissione quelle schede dalle quali non risulti chiara la volontà dell'elettore o che rechino segni di riconoscimento.

Risulteranno eletti quei candidati che avranno ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti o nel caso in cui un candidato non raggiunga la maggioranza assoluta dei voti si procederà, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla prima votazione, ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che ebbero ad ottenere il medesimo numero di voti o/e ad una ulteriore votazione per la carica nella quale il candidato non ebbe a raggiungere la maggioranza assoluta.

Nel caso in cui il Priore non ottenga la prevista maggioranza le votazioni saranno ritenute non valide.

CAPITOLO SESTO

“ Il Finanziamento “

Art. 35 LE ENTRATE

La Contrada vive con i proventi delle quote di protettorato e con qualsiasi altra contribuzione ordinaria e straordinaria che pervenga da contradaioli, simpatizzanti o da qualsiasi soggetto pubblico o privato.

Art. 36 IL PROTETTORATO

I contradaioli sono tenuti al versamento di una quota annua stabilita dal Seggio e denominata protettorato.

I componenti del Collegio dei Maggiorenti e del Seggio sono tenuti al versamento di una quota minima che deve essere almeno cinque volte superiore alla quota di protettorato ordinario.

La quota fissata per il Seggio è triplicata per il Priore ed il Capitano.

CAPITOLO SETTIMO

“ Altri organismi contradaioi e diversi “

Art. 37 LA SOCIETA' DUE PORTE

Nell'ambito della Contrada opera la Società denominata “Due Porte” costituita da contradaioi della Pantera, che ha come scopo principale il rafforzamento dei legami di unione e di amicizia attraverso iniziative di carattere sociale, ricreativo e culturale.

La Società è regolata da uno Statuto interno approvato dall'Assemblea Generale della Società.

Il Presidente della Società fa parte del Seggio della Contrada.

Art. 38 GRUPPO DONNE

Ha lo scopo di unire ed organizzare le donne della Contrada.

Il Gruppo è diretto ed amministrato da un Consiglio eletto tra le componenti il Gruppo medesimo secondo le norme previste dal proprio Statuto che deve avere l'approvazione del Seggio.

Compiti istituzionali del Gruppo Donne sono: collaborare con l'Economo; mantenere stretti contatti con il Maestro dei Novizi per ideare e cooperare a tutte le attività loro riguardanti.

Alle riunioni del Consiglio deve partecipare il Pro-Vicario addetto all'Organizzazioni.

La Presidente del Gruppo Donne fa parte del Seggio della Contrada.

Art. 39 GRUPPO PICCOLI PANTERINI

Di questo Gruppo fanno parte i bambini nati nel territorio, i figli di contradaioi e di simpatizzanti anche se nati in territorio extra-moenia, fino al raggiungimento del 12° anno di età.

Il primo scopo di questo Gruppo è quello di trasmettere lo spirito di attaccamento e l'amore della Contrada al fine di formare i futuri contradaioi.

Il Responsabile del Gruppo è nominato dal Seggio e, mantenendosi in stretto e continuo contatto con il Gruppo Donne, ed il Maestro dei Novizi, provvede:

- a) ad acquisire i nuovi nati sia nel territorio della Contrada che extra-moenia;
- b) a predisporre, in occasione della Festa Titolare, tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione del Battesimo Contradaioi;
- c) promuove, in collaborazione con gli organismi di cui sopra, ogni attività utile ai ragazzi.

Il Responsabile del Gruppo Piccoli Panterini fa parte del Seggio della Contrada.

Art. 40 GUPPO DONATORI DI SANGUE “Giuseppe Fanetti”

Ha lo scopo di riunire i donatori volontari e sostenitori, contradaioi e simpatizzanti della Pantera ed organizzarli secondo le norme dello Statuto interno approvato dal Seggio.

Il Presidente fa parte del Seggio e cura, con i suoi collaboratori, i rapporti con gli altri gruppi donatori nonché con gli organismi socio-sanitari ed assistenziali.

Art. 41 IL GRATTAPASSERE

E' il periodico della Contrada ed ha lo scopo di far conoscere a tutti i contradaioi i piu' importanti avvenimenti, attività ed iniziative della Contrada e dei suoi organismi.

E' amministrato e diretto da un Responsabile nominato dal Seggio che provvede a scegliere i collaboratori.

Prima di ogni pubblicazione una copia deve essere sottoposta all'approvazione del Priore.

Art. 42 COMITATO AMICI DEL PALIO

I rappresentanti della Contrada presso il Comitato Amici del Palio sono in numero di due, vengono nominati dall'Assemblea Generale, su proposta del Priore e rappresentano la Contrada in seno al Comitato medesimo.

Rimangono in carica per la durata del Seggio.

Art. 43 REGOLAMENTI

Lo Statuto rinvia, per quanto di specifica competenza, ai Regolamenti particolari, approvati dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice, relativi all'“Uso della bandiera” e del “Rituale Contradaioi”, inteso quest'ultimo come quel complesso di comportamenti e/o prescrizioni mutuati dalla secolare tradizione orale e dalla consuetudine senese, inerenti la celebrazione di eventi significativi e particolari della vita della Contrada e dei suoi appartenenti, nonché i rapporti della stessa con le Consorelle e le Istituzioni Civiche.

Art. 44 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere presentate ai Conservatori delle Leggi, secondo la procedura prevista dall'art. 28.

Ai fini della validità della relativa votazione, dovranno essere presenti all'Assemblea Generale almeno 65 (sessantacinque) contradaioi.

Le modifiche dovranno essere approvate da almeno i 2/3 dei presenti all'Assemblea Generale.

Nessuna modifica potrà essere approvata nel periodo corrispondente all'ultimo semestre di mandato del Seggio: le proposte eventualmente presentate durante tale periodo, saranno inserite all'ordine del giorno della prima Assemblea Generale utile del mandato successivo.

DISPOSIZIONI FINALI

A) il testo del presente Statuto, esaminato ed approvato dall'Assemblea Generale del Popolo della Contrada della Pantera nella seduta del 06 marzo 2007, sostituisce integralmente quello approvato precedentemente ed entra in vigore il giorno immediatamente successivo a quello della sua approvazione;

B) il testo ufficiale del presente Statuto, nonché quello relativo ai due Regolamenti di cui all'art. 43, firmati in ogni loro pagina dai Conservatori delle Leggi e dal Priore, vengono inseriti e da qui in avanti custoditi fra gli Atti Ufficiali della Contrada della Pantera.

Il Priore

I Conservatori delle Leggi